Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1942-XX, registro 11 Africa italiana, foglio 274.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Cadorin Luigi di Angelo e di De Sandre Matilde, nato a Vazzola (Treviso) il 26 gennaio 1895, maggiore in s. p. e. (*alla memoria*). — Combattente di tre guerre, simbolo del più puro eroismo, offrì la sua vita in olocausto alla Patria. Ogni suo atto fu un atto di valore. In un aspro sanguinoso combattimento, crivellato di ferite non desisteva dalla lotta. Alla fine, esausto e circondato, ordinava ai pochi superstiti che lo abbandonassero per porre in salvo il gagliardetto del glorioso battaglione, chiudendo in un gesto epico, già divenuto leggendario tra le truppe coloniali, la sua nobile esistenza. — Faguttà, 13 marzo - Saha Bangià 1° giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Grabini Roberto di Paolo e di Berber Maria, nato a Pola il 18 novembre 1917, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, caduto ferito il comandante della compagnia durante un combattimento, lo sostituiva prontamente e benchè ferito a sua volta, non abbandonava il suo posto finchè non veniva sostituito da altro ufficiale. — Torrente Sengià (Chec), 26 giugno 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Acquistapace Demetrio fu Francesco e fu Pedroncelli Giovanna, nato a Gera Lario (Como), il 4 gennaio 1906, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante e imbracciato il moschetto difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940-XVIII.

Benamati Cipriano Costante fu Francesco e fu Benamati Sabina, nato a Malusine (Verona) il 6 maggio 1907, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante e imbracciato il moschetto difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940-XVIII.

Conversano Camillo fu Raffaele e di Beducci Antonietta, nato a Polignano a Mare (Bari) il 5 febbraio 1911, sottotenente di complemento. — Comandante di un plotone esploratori, conduceva arditamente il proprio reparto al rastrellamento di una vasta zona infestata da nuclei avversari riuscendo, con azione rapida e decisa, ad addossare numerosi nemici al lago Tana e poi a batterli. Fatto segno a proditoria aggressione all'ingresso di un paese reagiva prontamente fugando gli avversari. — Acefer, 7-8-9 dicembre 1937-XVI.

Martinelli Aldo fu Giuseppe e di Uri Elisabetta, nato a Como il 30 settembre 1906, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante ed imbracciato il moschetto, difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940-XVIII.

Sire Giuseppe fu Libero e di Bresciani Virginia, nato a Cremona il 12 aprile 1910, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante ed imbracciato il moschetto, difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940-XVIII.

Tanoni Luigi fu Giovanni e di Guarantani Antonia, nato a Cremona il 13 ottobre 1908, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante ed imbracciato il moschetto, difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940-XVIII.

Triulzi Ido fu Francesco e di Martocchi Rosa, nato a Pruiri (Sondrio) il 14 ottobre 1907, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante ed imbracciato il moschetto, difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940-XVIII.

Veronelli Luigi fu Antonio e fu Guglielmetti Giuseppina, nato a Faloppio (Como), l'8 dicembre 1914, autista civile (*alla memoria*). — Autista civile di una colonna di autocarri, attaccata da formazioni nemiche soverchianti per numero, lasciato il volante ed imbracciato il moschetto, difendeva fino all'estremo l'automezzo avuto in consegna. Fulgido esempio del cittadino soldato che compie il proprio dovere a prezzo della vita. — Guado T. Lemani - Malca Condurras, 5 giugno 1940.

CROCE DI GUERRA

Celi Marco di Salvatore e di Filomena Arciale, nato a Acireale (Catania) il 5 maggio 1912, tenente di complemento. — Ufficiale addetto ad un comando di brigata coloniale impegnata in operazioni di polizia, sprezzante del pericolo, si portava volontariamente in zone battute dal tiro avversario per riferire a voce gli ordini del suo comandante e prendendo parte attiva al combattimento con i reparti avanzati. — Chedduschiè Mariam, 1° giugno - Costi Agher, 21 giugno 1938-XVI.

Ciaccia Sante di Ciaccia Camilla, nato il 14 febbraio 1908 a Monopoli (Bari), carabiniere. — Durante un combattimento contro forze nemiche preponderanti, era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo. Accortosi che elementi avversari,

protetti da naturali ripari del terreno si avvicinavano alle nostre linee, alla testa dei suoi uomini li affrontava decisamente costringendoli alla fuga. — M. Gunà, 28 giugno 1938-XVI.

Cribari Aldo di Giuseppe e fu Savaglio Aquila, nato a Marano Principato (Cosenza) il 30 ottobre 1914, sottotenente di complemento. — Rimasto alla base al momento della partenza del suo battaglione, perchè ammalato, saputo che il comandante di presidio, scortato da ascari e da una sezione autoblindo, doveva uscire per portare aiuto ad operai nazionali attaccati da nemici, ancora febbricitante, si offriva volontariamente di partecipare all'azione. Durante lo scontro con l'avversario, alla testa di due buluc si spingeva arditamente e con ammirevole slancio e tenacia, all'occupazione di una importante posizione riuscendo a snidare ed a fugare il nemico. — Torrente Gangi (Beciò), 30 maggio 1938-XVI.

Galani Angelo di Giovanni e di Ferri Teodolinda, nato a Barbarano Romano (Viterbo), il 23 giugno 1909, sottotenente. — Ufficiale valoroso ed entusiasta si slanciava alla testa del proprio reparto contro forze nemiche superiori disperdendole. In altra occasione con pronto intuito e decisione accorreva in aiuto di un nostro posto circondato, riuscendo a liberarlo e ad infliggere all'avversario sensibili perdite. — Lebuc-Legulen, gennaio-febbraio 1938-XVI.

Gazzano Vincenzo di Leonardo e di Rosa Garibaldi, nato a Porto Maurizio il 28 novembre 1911, sottotenente di complemento. — Comandante di banda irregolare da lui creata, durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, sistemate a difesa, conduceva arditamente i suoi gregari all'assalto della posizione avversaria riuscendo a fugare i nemici e ad infliggere loro notevoli perdite. — Legulen, 10 aprile 1938-XVI.

Ortolani Giuseppe fu Antonio e fu Nicoli Maria, nato a Bassano del Grappa (Vicenza), il 29 giugno 1911, sergente. — Sottufficiale comandante di sezione M. P., guidava la sua squadra alla conquista di importante posizione. In un momento in cui ogni incertezza poteva compromettere la riuscita dell'azione, spalleggiata un'arma, trascinava con l'esempio i propri dipendenti e contribuiva efficacemente al buon esito dell'azione. — Pozzi di Addo, 2 febbraio 1939-XVII.

(840)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 379.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni circa i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè del R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ed il R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nel seguente nuovo testo coordinato:

Art. 1. — È vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori od altri beni, di provvedere al pagamento ed alla consegna suindicati.

Eguale divieto si applica agli stranieri, aventi la loro residenza in Italia, od anche, se residenti altrove, per i titoli, valori, ed altri beni, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Il divieto di cui al primo comma del presente articolo non si applica alle persone di nazionalità italiana residenti negli Stati Uniti d'America.

Art. 2. — È nullo di pieno diritto qualsiasi atto di disposizione compiuto da persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America in ordine ai crediti, titoli, valori e beni indicati nell'articolo precedente, nonchè sui beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, ad esse appartenenti.

Art. 3. — Le persone di nazionalità italiana, nonchè le associazioni e gli enti di fatto, aventi nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza o la loro sede principale, devono presentare alla più vicina filiale della Banca d'Italia — quale cassiera dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero — denuncia scritta dei debiti, anche se tuttora non liquidi ed esigibili, verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè dei titoli, valori ed altri beni appartenenti alle stesse persone e da esse detenuti.

Sono tenuti inoltre alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone di qualsiasi nazionalità per i titoli, valori ed altri beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

La denuncia di cui ai comma precedenti deve essere fatta entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per le obbligazioni sopravvenute, dalla data in cui queste siano sorte.

Art. 4. — In casi di comprovata necessità o per altri speciali motivi possono essere autorizzati pagamenti ed operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5. — Chiunque effettua pagamenti o consegne di beni in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o del valore dei beni consegnati ed in ogni caso non inferiore a lire 10.000.

Chiunque partecipa o comunque dà esecuzione alle operazioni indicate nell'art. 2 è punito, salvo che non ricorra l'ipotesi preveduta nel comma precedente, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 3000.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di fare la denuncia preveduta nell'art. 3 nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3000. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a lire 6000 quando la denuncia sia stata presentata ma contenga false indicazioni.

Art. 6. — Con decreti Reali, emanati ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su

proposta dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni possono essere dettate norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America o comunque per disciplinare gli interessi di dette persone in Italia anche in deroga alle disposizioni già emanate e possono essere stabilite sanzioni penali nei limiti massimi di quelle indicate nell'art. 6 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — CIANO — GRANDI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 380.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, contenente disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo della legna, e modificazioni ed aggiunte alla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, contenente disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo della legna, e modificazioni ed aggiunte alla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4 la parola: « sono », è sostituita con le altre: « possono essere ».

All'art. 8, il comma 2° è sostituito dal seguente:

« I trasporti per ferrovia di legna, qualunque ne sia il peso, il trasporto per via ordinaria od acquea di oltre venti quintali di carbone vegetale o di oltre cinquanta quintali di legno e il trasporto per ferrovia di oltre venti quintali di carbone vegetale, fuori della Provincia in cui tali prodotti si trovano, debbono essere autorizzati dal Comando provinciale della Milizia nazionale forestale competente sul luogo di spedizione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — PARESCHI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 febbraio 1942-XX, n. 381.

Norme per la istituzione, presso la Regia università di Cagliari, di nove borse di studio a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno provato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituite presso la Regia università di Cagliari nove borse di studio, di L. 5000 ciascuna, a favore di altrettanti studenti iscritti al corso triennale di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria, da ripartirsi nella misura di tre per ciascun anno di corso.

Art. 2.

Le borse di cui al precedente articolo sono conferibili anno per anno e vengono conferite dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme stabilite per il conferimento delle borse di cui al R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113.

Art. 3.

La somma di L. 45.000, occorrente per il conferimento delle borse, sarà annualmente prelevata dal fondo speciale delle Corporazioni e versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per essere iscritta, allo scopo suddetto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 marzo 1942-XX, n. 382.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma complessiva di L. 22.500.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In deroga al limite di cui all'ultimo comma dell'articolo 85 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, per complessive L. 22.500.000 per la costruzione di alloggi di sua proprietà e servizi relativi, da concedersi in affitto agli operai ed addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate nelle località di cui alla convenzione prevista dalla legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1569, con una spesa che si presume dell'ammontare di L. 45.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 383.

Indennità di alloggio ai generali di Corpo d'armata e di divisione comandanti le difese territoriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai generali di Corpo d'armata e di divisione comandanti di difesa territoriale compete, a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX, l'indennità di alloggio nella misura di cui alla lettera *b*) dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458.

La concessione di tale indennità è subordinata alle stesse condizioni e modalità previste dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 33 succitato.

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità di cui sopra nei confronti dei generali di Corpo d'armata comandanti di difesa territoriale avrà termine novanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 384.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1494, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1494, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 385.

Matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa albanesi appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali e alla Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il limite di età per poter contrarre matrimonio, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214), è ridotto ad anni ventiquattro per i sottufficiali e militari di truppa albanesi dell'Arma dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza.

Restano ferme, per i suddetti militari albanesi della Regia guardia di finanza, la condizione di raffermato e le eccezioni consentite per i militari addetti ad alcuni speciali servizi tecnici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 386.

Norme integrative della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, con la quale furono stabilite norme giuridiche per l'attuazione del piano di risanamento edilizio della città di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, con la quale furono stabilite norme per l'attuazione del piano regolatore di Mantova, è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili, per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, e di altri provvedimenti in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e potranno essere variati i tassi di capitolazione di cui al terzo comma ».

Art. 2.

Per l'attuazione del piano regolatore di Mantova, oltre alle norme di cui all'art. 1 della presente legge ed a quelle stabilite dalla legge 22 maggio 1939-XVII, numero 846, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Il comune di Mantova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni, che siano stati comunque avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 4.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, hanno l'obbligo senza indennità di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi, che dovranno quindi considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI
DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 387.

Aumento per L. 2.224.000 del limite d'impegno per annualità di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, al fine di assegnare contributi del 3 % all'Istituto fascista autonomo per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il limite di impegno per l'esercizio 1941-42 relativo alle annualità occorrenti per la concessione di contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, è aumentato di L. 2.224.000 al fine di assegnare il contributo del 3 per cento all'Istituto fascista autonomo per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), in relazione al programma di costruzione di case occorrenti per la produzione del carbone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 388.

Modificazione all'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Il primo esperimento d'asta è tenuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo.

Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

Riuscito infruttoso anche il secondo esperimento, la Amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modificazioni da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 389.

Proroga dei comandi di funzionari di altre Amministrazioni presso il Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XV, n. 2472, col quale furono approvati i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visti i Regi decreti 25 gennaio 1940-XVIII, n. 106, e 13 gennaio 1941-XIX, n. 72, coi quali furono disposte successive proroghe alla facoltà del Ministero della cultura popolare di valersi dell'opera di funzionari di altre Amministrazioni comandati ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge sopra citato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le condizioni e modalità previste dal R. decreto 13 gennaio 1941-XIX, n. 72, è prorogata di un anno, a decorrere dall'11 gennaio 1942-XX, la facoltà concessa al Ministero della cultura popolare di avvalersi dell'opera di funzionari di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni, particolarmente competenti nei servizi di materia tecnica del Ministero stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX, n. 390.

Soppressione della sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia a Belgrado ed istituzione di una nuova sede in Ankara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1450, che istituisce gli addetti stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero;

Visti i Regi decreti 24 luglio 1936-XIV, n. 1544, 10 marzo 1938-XVI, n. 295, 11 febbraio 1941-XIX, n. 251, e 14 febbraio 1941-XIX, n. 231, coi quali furono determinate le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero presso le quali debbono essere destinati gli addetti stampa;

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1022, che aumenta il numero dei posti di addetti stampa all'estero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla soppressione della sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia in Belgrado e alla istituzione della nuova sede di Ankara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede di addetto stampa presso la Regia legazione d'Italia in Belgrado è soppressa.

Art. 2.

È istituita la sede di addetto stampa presso la Regia ambasciata d'Italia in Ankara (Turchia).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 aprile 1942-XX, n. 391.

Temporanea deroga dalle condizioni di anzianità per le promozioni al grado 7° del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale civile della Regia marina;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'anzianità occorrente per la promozione al grado 7° del gruppo *A* è ridotta di un terzo per i posti che entro la data del 1° luglio 1942-XX saranno disponibili nel ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444 *foglio* 99. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1942-XX.

Determinazione del contributo sindacale dovuto per gli anni 1941 e 1942 dalle Aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 316;

Visti i propri decreti 8 agosto 1938, 19 giugno 1939 e 14 agosto 1940 che determinano rispettivamente per gli anni 1938, 1939 e 1940 il contributo sindacale dovuto per conto proprio e del personale dipendente dalle aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Sentite le Confederazioni fasciste delle aziende e dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo sindacale dovuto dalle aziende del credito e dell'assicurazione è confermato per gli anni 1941 e 1942 nella misura di L. 0,50 per ogni 100 lire di retribuzione lorda comunque corrisposta ai dirigenti, funzionari, impiegati e personale subalterno,

Art. 2.

Il contributo sindacale dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e del personale subalterno delle aziende del credito e della assicurazione è confermato per gli anni 1941 e 1942 nella misura di L. 0,50 per ogni cento lire di retribuzione lorda comunque percepita.

Il contributo sindacale dei produttori di assicurazione è confermato per gli anni 1941 e 1942 nella misura del 0,50 per cento dell'importo delle provvigioni lorde comunque liquidate (accreditate o corrisposte) a ciascun produttore di assicurazione, compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo delle provvigioni stesse.

Art. 3.

La determinazione dei contributi applicati sulla base delle retribuzioni dei lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è effettuata sulle risultanze dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in base alle effettive risultanze dell'esercizio al quale i contributi si riferiscono, denunciate alla data del 1° gennaio successivo.

La Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, dopo aver eseguiti i conguagli di cui sopra, dovrà procedere alla formazione di elenchi suppletivi.

Art. 4.

Si autorizza l'applicazione per gli anni 1941 e 1942 a carico delle aziende del credito e della assicurazione di un contributo integrativo nella seguente misura annua:

1) *Istituti di credito di diritto pubblico e Banche d'interesse nazionale*:

sull'ammontare del capitale e riserve o del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

sul primo milione . . . . L. 500

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 300

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 100

per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 20

2) *Banche ordinarie, Banche popolari e banchieri privati*:

sull'ammontare del capitale e riserve risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

a) aziende con capitale e riserve fino a L. 1.000.000 . . . . L. 300

b) aziende con capitale e riserve superiori a L. 1.000.000:

sul primo milione . . . . » 350

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 250

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 150

per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 10

3) *Agenzie di prestiti su pegno*:

agenzie cui venne accertato un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di R. M.:

fino a L. 2000 . . . . L. 20 —

da L. 2001 a L. 4000 . . . . » 50 —

da L. 4001 a L. 5000 . . . . » 60 —

da L. 5001 a L. 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire) . . . . L. 1,50

oltre L. 25.000 (per ogni cento lire o frazione di cento lire) . . . . » 2 —

4) *Casse di risparmio ed enti equiparati*:

a) Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria:

sull'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi fiduciari risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

aziende con patrimonio e depositi:

fino a L. 5.000.000	L. 500
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	» 900
da L. 10.000.001 a L. 25.000.000	» 1.800
da L. 25.000.001 a L. 50.000.000	» 3.600
da L. 50.000.001 a L. 100.000.000	» 5.400
da L. 100.000.001 a L. 250.000.000	» 9.000
da L. 250.000.001 a L. 400.000.000	» 12.600
da L. 400.000.001 a L. 600.000.000	» 16.200
da L. 600.000.001 a L. 1.000.000.000	» 18.000
oltre L. 1.000.000.000	» 36.000

b) Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

sull'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi fiduciari risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

aziende con patrimonio e depositi:

fino a L. 25.000	L. 50
da L. 25.001 a L. 50.000	» 100
da L. 50.001 a L. 100.000	» 150
da L. 100.001 a L. 250.000	» 200
da L. 250.001 a L. 500.000	» 300
oltre L. 500.000	» 400

c) Sezioni di pegno degli Istituti di credito di diritto pubblico:

sull'ammontare dei capitali investiti in pegno risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

fino a L. 500.000	L. 500
da L. 500.001 a L. 1.000.000	» 1.000
con capitale superiore a L. 1.000.000	» 1.000
per ogni ulteriore milione o frazione di milione	» 200

d) Federazioni di Casse di risparmio:

che amministrano complessivamente depositi e patrimonio in base alle risultanze degli ultimi bilanci regolarmente approvati e pubblicati alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

fino a L. 100.000.000	L. 500
da L. 100.000.001 a L. 500.000.000	» 1.000
da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000	» 1.500
da L. 1.000.000.001 a L. 2.000.000.000	» 3.000
oltre L. 2.000.000.000	» 4.000

5) *Istituti finanziari*:

sull'ammontare del capitale risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

a) Aziende con capitale fino a lire un milione . . . . L. 400

b) Aziende con capitale superiore a lire un milione:

sul primo milione . . . . » 400

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . L. 200

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 50

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 200 milioni . . . . » 25

per ogni ulteriore milione o frazione oltre 200 milioni . . . . » 10

6) *Istituti di credito fondiario e Istituti di credito agrario*:

sull'ammontare del capitale e riserve o del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

sul primo milione . . . . L. 500

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 300

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 100

per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 20

7) *Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari*:

aziende aventi depositi fiduciari e fido concesso dagli Istituti di credito agrario, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce per un ammontare complessivo:

fino a L. 50.000	L.	100
da L. 50.001 a L. 100.000 . . .	»	175
da L. 100.001 a L. 250.000 . . .	»	300
da L. 250.001 a L. 500.000 . . .	»	475
da L. 500.001 a L. 1.000.000 . . .	»	750
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 . . .	»	1.100
da L. 2.000.001 a L. 5.000.000 . . .	»	1.600
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000 . . .	»	2.800
oltre L. 10.000.000	»	5.500

8) *Agenti di cambio*:

agenti di cambio cui venne accertato un reddito imponibile ai fini dell'applicazione della imposta di R. M.:

fino a L. 20.000 . . . . L. 200

oltre L. 20.000 . . . . » 300

Dette quote fisse vanno aumentate di una quota proporzionale in ragione dell'1 % dell'imponibile accertato agli effetti di cui sopra.

Contributo minimo:

agenti di cambio delle Borse di Milano, Torino, Genova e Roma . . . . L. 400

agenti di cambio delle Borse di Bologna, Firenze, Venezia, Trieste e Napoli . . . . » 300

9) *Commissionari di borsa e cambiavalute*:

a) commissionari di borsa:

1ª categoria - piazze di Genova, Milano, Torino . . . . L. 500

2ª categoria - piazze di Napoli, Roma . . » 400

3ª categoria - altre piazze . . . . . . » 300

b) cambiavalute:

1ª categoria - piazze di Bari, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Roma, Torino, Trieste, Venezia . . . . . » 300

2ª categoria - piazze di Ancona, Aosta, Brindisi, Brioni, Civitavecchia, Cortina d'Ampezzo, Cormaiore, Gardone, Fiume, La Spezia, Livorno, Merano, Palermo, Pallanza, Siracusa, Stresa Borromeo . . . . » 200

3ª categoria - altre piazze . . . . » 100

10) *Imprese assicuratrici*:

sull'ammontare dei premi ed accessori — escluse le tasse — incassati in base alle risultanze dell'ultimo bilancio regolarmente approvato e pubblicato alla data del 1° gennaio dell'anno al quale il contributo si riferisce:

sul primo milione . . . . . L. 1 — per mille

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . . » 0,90 per mille

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 20 milioni . . . . . » 0,80 per mille

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 30 milioni . . . . . » 0,40 per mille

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 50 milioni . . . . . » 0,20 per mille

per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 0,15 per mille

per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . . » 0,10 per mille

minimo assoluto per ciascuna Azienda . . . L 100

Per la determinazione del contributo integrativo si tiene conto dei premi ed accessori annui, tanto diretti quanto indiretti, per tutti i rami esercitati, avuto riguardo per le imprese estere soltanto ai premi riflettenti il lavoro italiano e per le imprese di pura riassicurazione — sia nazionali che estere — della sola metà dei premi considerati come sopra.

11) *Agenti di assicurazione e di credito*:

a) agenti di assicurazione:

sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, concorso spese di gestione, ecc., liquidato dalle Compagnie mandanti all'agenzia:

fino a L. 2.000	L.	15
da L. 2.001 a L. 5.000	»	30
da L. 5.001 a L. 15.000	»	70
da L. 15.001 a L. 25.000	»	120
da L. 25.001 a L. 50.000	»	240
da L. 50.001 a L. 100.000	»	340
da L. 100.001 a L. 200.000	»	440
da L. 200.001 a L. 300.000	»	550
da L. 300.001 a L. 400.000	»	650
da L. 400.001 a L. 500.000	»	750
da L. 500.001 a L. 750.000	»	850
da L. 750.001 a L. 1.000.000	»	1.000
oltre L. 1.000.000	»	1.200

Agli effetti di cui sopra, per ammontare delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi deve intendersi l'importo complessivo liquidato durante l'anno 1939 per i contributi dovuti per il 1941 e durante l'anno 1940 per i contributi dovuti per il 1942, dalle Compagnie mandanti all'Agenzia, indipendentemente dal nominativo del titolare che in tali anni ha gestito l'Agenzia stessa.

b) sub-agenti di assicurazione e agenti di credito:

contributo in ragione di L. 0,50 per ogni cento lire di provvigioni lorde ed altri corrispettivi ad essi annualmente liquidate rispettivamente dalle Agenzie di assicurazione e dalle Aziende di credito rappresentate, con un minimo assoluto a carico di ciascun sub-agente di assicurazione o agente di credito di L. 10 annue.

c) Istituti di credito per la cessione del quinto . . . . L. 400

12) *Esattori delle imposte dirette, dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi di miglioramento fondiario, ricevitori delle Imposte dirette e concessionari delle Tesorerie comunali*:

a) per ciascuna Esattoria appaltata delle imposte dirette, di Consorzio di bonifica e di Consorzio di miglioramento fondiario, con un carico tributario:

fino a L. 300.000	L.	50
da L. 300.001 a L. 500.000	»	70
da L. 500.001 a L. 1.000.000	»	150
da L. 1.000.001 a L. 5.000.000	»	250
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	»	400
da L. 10.000.001 a L. 50.000.000	»	600
da L. 50.000.001 a L. 100.000.000	»	2.000
da L. 100.000.001 a L. 200.000.000	»	4.000
da L. 200.000.001 a L. 400.000.000	»	6.000
oltre L. 400.000.000	»	10.000

b) per ciascuna Ricevitoria delle imposte dirette, con un carico tributario:

fino a L. 50.000.000	L.	500
da L. 50.000.001 a L. 100.000.000	»	2.000
da L. 100.000.001 a L. 200.000.000	»	3.000
da L. 200.000.001 a L. 400.000.000	»	4.000
oltre L. 400.000.000	»	5.000

c) per ciascuna Tesoreria comunale che non sia assunta in appalto con lo stesso contratto della locale Esattoria delle imposte dirette . . . . . L. 50

Per carico tributario agli effetti di cui sopra, si intende l'ammontare complessivo dei ruoli dati in riscossione alle singole Ricevitorie ed Esattorie per imposte, tasse, sovrimposte, contributi sindacali, ecc., esclusi gli aggi, nell'anno 1939 per la determinazione del contributo per il 1941 e nell'anno 1940 per la determinazione del contributo per il 1942.

13) *Appaltatori di imposte di consumo e tasse affini*:

a) aziende che gestiscono appalti di imposte consumo in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 5.000 abitanti	L.	90
da 5.001 a 10.000 abitanti	»	130
da 10.001 a 20.000 abitanti	»	275
da 20.001 a 30.000 abitanti	»	450
da 30.001 a 40.000 abitanti	»	550
da 40.001 a 50.000 abitanti	»	650
da 50.001 a 100.000 abitanti	»	900
da 100.001 a 200.000 abitanti	»	1.600
da 200.001 a 300.000 abitanti	»	2.800
da 300.001 a 400.000 abitanti	»	3.500
da 400.001 a 500.000 abitanti	»	4.000
da 500.001 a 700.000 abitanti	»	5.500
da 700.001 a 1.000.000 abitanti	»	8.000
da 1.000.001 a 2.000.000 abitanti	»	10.000
da 2.000.001 a 5.000.000 abitanti	»	15.000
oltre 5.000.000	»	25.000

b) aziende che gestiscono appalti di plateatico e altre tasse affini in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 10.000 abitanti	L.	60
da 10.001 a 20.000 abitanti	»	100
da 20.001 a 30.000 abitanti	»	150
da 40.001 a 50.000 abitanti	»	300
da 50.001 a 100.000 abitanti	»	400
da 100.001 a 200.000 abitanti	L.	600
da 200.001 a 300.000 abitanti	»	900
da 300.001 a 400.000 abitanti	»	1.200
da 400.001 a 500.000 abitanti	»	1.500
da 500.001 a 700.000 abitanti	»	1.800
da 700.001 a 1.000.000 abitanti	»	2.500
oltre 1.000.000 di abitanti	»	5.000

Art. 5.

Unitamente ai contributi sindacali è autorizzata la riscossione delle seguenti maggiorazioni:

a) per il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione di una aliquota dell'1,75 % sul contributo sindacale;

b) per il finanziamento delle Mostre di categoria all'Esposizione Universale di Roma:

1) nei confronti dei funzionari, degli impiegati, del personale subalterno, dei produttori di assicurazione di una aliquota del 0,008 % sulle retribuzioni e provvigioni lorde comunque percepite;

2) nei confronti dei dirigenti di Azienda, degli agenti e sub-agenti di assicurazione ed agenti di credito, degli esattori delle imposte dirette e degli appaltatori delle imposte di consumo di una aliquota del 10 % sul contributo sindacale;

3) nei confronti di tutte le altre categorie di una aliquota del 15 % sul contributo sindacale.

Del pari è autorizzata la riscossione insieme al contributo sindacale ed alle maggiorazioni di cui sopra, del contributo per le opere del P.N.F. nelle misure fissate a norma dell'art. 3, 2° comma della legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495, e dell'art. 7 del decreto Ministeriale 24 agosto 1941-XIX.

Art. 6.

Le aziende del credito e dell'assicurazione versano entro un mese dalla comunicazione raccomandata della iscrizione negli elenchi principali e suppletivi, a norma dell'art. 16, 7° comma, del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, il contributo da loro dovuto per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del personale dipendente, nonchè il contributo dovuto dai rispettivi agenti di credito e di assicurazione, dai subagenti e produttori di assicurazione.

Il versamento è effettuato a norma del 1° comma dell'art. 64 del citato Regio decreto, mediante bollettini inviati dalla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione. La Confederazione stessa provvede quindi al controllo dei versamenti eseguiti ed all'accertamento dei contribuenti che risultino in tutto o in parte debitori, nonchè alla compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi.

Per la compilazione di tali ruoli saranno osservate le norme di cui agli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1942-XX.
Temporanea importazione di carta per la stampa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 9 marzo 1942, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di carta da impiegare nella stampa di pubblicazioni periodiche e di altri lavori tipografici destinati all'estero.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(1771)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per gli affari esteri, ha rimesso in data 28 aprile 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1942-XX, n. 332, relativo alla revisione del trattamento economico del personale all'estero di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri.

(1772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 aprile 1942-XX - N. 81

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28 —
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80 —
Id. 3,50 % (1902)	77,95
Id. 3 % lordo	57,525
Id. 5 % (1935)	94,275
Redimib. 3,50 % (1934)	76,20
Id. 5 % (1936)	96,275
Id. 4,75 % (1924)	493,175
Obblig. Venezie 3,50 %	95,625
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,40
Id. 5 % (1944)	98,375
Id. 5 % (1949)	97,55
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti

Nella seduta tenuta il 24 aprile 1942-XX dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti l'ing. Maurizio Bock è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1745)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Brescia	Brescia	B	—	1
Brindisi	Francavilla Fontana	B	—	1
Foggia	Lucera	E	—	1
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Vico del Gargano	S	2	—
Palermo	Montemaggiore Belsito	B	—	1
Piacenza	Gropparello	B	—	1
Potenza	Roccanova	O	—	1
Id.	Sant'Arcangelo	O	—	1
Reggio Calabria	Condufuri	O	—	1
Roma	Saracinesco	O	—	1
Salerno	Colliano	C	1	—
Id.	Salerno	B	1	—
Sassari	Laerru	B	1	—
Torino	Leini	B	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Viterbo	Barbarano Romano	B	—	1
Id.	Vignanello	B	1	—
Id.	Vitorchiano	B	1	—
			7	14
	Carbonchio sintomatico			
Brindisi	Ostuni	E	—	1
Campobasso	Spinete	B	—	1
Viterbo	Monteromano	B	1	—
			1	2
	Afta epizootica			
Alessandria	Castelletto d'Orba	B	—	1
Id.	Piovera	B	—	1
Aosta	Cuorgnè	B	6	2
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Ivrea	B	—	1
Asti	Passerano Marmorito	B	1	—
Bari	Bari	B	7	—
Id.	Conversano	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Monopoli	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	3
Id.	Spinazzola	B	1	—
Id.	Turi	B	1	1
Benevento	Limatola	B	—	2
Bergamo	Almè con Villa	B	5	1
Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	—	1
Id.	Castelli Calepio	B	—	1
Id.	Cerete	B	2	3
Id.	Costa Volpino	B	1	1
Id.	Marne	B	—	7
Id.	Palazzano Pontida	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bergamo	Scanzorosciate	B	—	2
Id.	Stezzano	B	—	2
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Verdellino	B	—	2
Id.	Vigolo	B	—	2
Bologna	Bologna	B	1	3
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	San Giovanni Persiceto	B	3	1
Id.	Castenaso	B	1	2
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	S. Lazzaro di Savena	B	—	3
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	1
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Brescia	Alfianello	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	1	2
Id.	Borgo San Giacomo	B	1	2
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Brescia	B	1	1
Id.	Calcinato	B	4	—
Id.	Calvisano	B	2	—
Id.	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	3	—
Id.	Castenedolo	B	1	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Cigole	B	1	—
Id.	Gardone Riviera	B	1	—
Id.	Gavardo	B	1	1
Id.	Leno	B	3	1
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Mairano	B	1	—
Id.	Manerba	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	1	—
Id.	Pisogne	B	1	—
Id.	Prevalle	B	1	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	3	2
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	S. Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Vestone	B	1	—
Id.	Villachiara	B	—	3
Id.	Vobarno	B	1	—
Brindisi	Brindisi	B	2	—
Id.	Cellino S. Marco	O	2	—
Id.	Fasano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Francavilla Fontana	B	1	—
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Mesagne	O	—	3
Id.	Ostuni	O	2	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Salentino	B	2	1
Id.	San Donaci	B	2	1
Como	Albese	B	—	3
Id.	Barzanò	B	3	—
Id.	Cadorago	B	—	3
Id.	Costamasnaga	B	3	—
Id.	Erba	B	1	3
Id.	Eupilio	B	1	—
Id.	Lamburgo	B	—	1
Id.	Mariano Comense	B	—	1
Id.	Molteno	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Como	Monticello	B	2	—
Id.	Montorfano	B	4	—
Id.	Niibonno	B	3	—
Id.	Olgiate Calco	B	—	3
Id.	Orsenigo	B	—	1
Id.	Rovello	B	—	1
Id.	S. Maria di Rovagnate	B	5	—
Id.	Turate	B	—	3
Cremona	Pieve d'Olmi	B	—	2
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Firenze	Fgline Valdarno	B	—	3
Id	Firenze	B	1	1
Id.	Firenzuola	B	—	1
Fiume	Villa del Nevoso	B	—	1
Foggia	Accadia	B	—	1
Id.	Apriceno	O	1	—
Id.	Cagnano Varano	B	4	—
Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Lucera	B	—	1
Id.	Margherita di Savoia	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	SB	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	B	4	—
Id.	Vico del Gargano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Forlì	Savignano sul Rubicone	B	1	—
Frosinone	Monte San Giovanni	B	—	1
Genova	Genova	B	1	2
Gorizia	Canale d'Isonzo	B	4	—
Id.	Comeno	B	—	1
Id.	Gradisca d'Isonzo	B	—	2
Id.	Romans d'Isonzo	B	3	—
Lecce	Vernole	BOCap	1	—
Id.	Lecce	B	—	1
Id.	Santa Cesarea Terme	BO	—	1
Id.	Martignano	BO	—	1
Livorno	Bibbona	B	3	—
Id.	Campo Elba	B	—	1
Id.	Castagneto Carducci	B	1	—
Id.	Collesalventti	B	—	1
Id.	Livorno	B	8	—
Id.	Piombino	B	8	—
Milano	Besana Brianza	B	2	—
Id.	Lodi	B	—	3
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Solaro	B	1	—
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Terranova Passerini	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Modena	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	San Cesario	B	1	1
Novara	Fara	B	2	3
Padova	Campodarsego	B	—	1
Id.	Galzignano	B	—	2
Id.	Maserà	B	—	1
Id.	Mestrino	B	1	3
Id.	Noventa Padovana	B	2	—
Id.	Padova	B	4	5
Id.	Rubano	B	2	—
Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove di Sacco	B	1	1
Id.	Saonara	B	—	6
Id.	Selvazzano	B	3	2
Id.	Trebaseleghe	B	3	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Padova	Vigonza	B	2	1
Id.	Villafranca Padovana	B	1	1
Parma	Cortile San Martino	B	3	—
Id.	Golese	B	—	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	1	1
Pavia	Cava Manara	B	1	—
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Rognano	B	—	1
Id.	Torrevechia Pia	B	—	1
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	—	1
Pesaro Urbino	Monte Grimano	B	—	1
Id.	Montemagg. al Metauro	B	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	B	1	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	—	1
Pola	Cittanova d'Istria	B	—	1
Id.	Verteneglie	B	—	9
Potenza	Montemilone	B	3	2
Ragusa	Ispica	B	1	3
Id.	Modica	B	—	2
Id.	Pozzallo	BO	1	—
Ravenna	Cotignole	B	1	—
Id.	Ravenna	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Castellarano	B	—	1
Id.	Boretto	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Salerno	Battipaglia	BufB	—	1
Id.	Capaccio	BufB	—	2
Id.	Eboli	B	—	1
Sassari	Arzachena	B	2	—
Id.	Id.	Cap	2	—
Torino	Arignano	B	—	1
Id.	Casalborgone	B	—	2
Id.	Chivasso	B	—	2
Id.	Moncalieri	B	1	—
Trento	Ala	B	5	1
Id.	Arco	B	2	11
Id.	Avio	B	4	—
Id.	Cavedine	B	10	20
Id.	Dro	B	2	5
Id.	Lomaso	B	2	1
Id.	Nadruzzo	B	5	7
Id.	Nomi	B	—	1
Id.	Riva	B	2	2
Id.	Tenno	B	4	2
Id.	Terlago	B	1	—
Id.	Trento	B	1	1
Id.	Vezzano	B	—	1
Trieste	Doberdò del Lago	B	—	1
Id.	Grado	B	1	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	B	1	—
Udine	Aquileia	B	—	1
Id.	Bagnaria Arsa	B	4	—
Id.	Bertiolo	B	—	2
Id.	Bicinicco	B	4	9
Id.	Campolongo	B	—	1
Id.	Castions Strada	B	—	1
Id.	Cervignano	B	4	1
Id.	Gonars	B	1	—
Id.	Ruva	B	1	3
Id.	Teor	B	1	1
Id.	Torviscoso	B	—	1
Varese	Albizzate	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Varese	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Castellanza	B	—	1
Id.	Cislago	B	1	—
Id.	Gallarate	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	—	1
Id.	Mirano	B	—	2
Id.	San Michele al Tagliamento	B	—	1
Vercelli	Brianzè	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Brentino Belluno	B	1	2
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Larise	B	2	—
Id.	San Martino Buonalb.	B	—	1
Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Verona	B	—	1
Id.	Zevio	B	—	1
			274	290
	Malrossino dei suini			
Aosta	Azeglio	S	2	—
Ascoli Piceno	Carassai	S	—	1
Id.	Fermo	S	3	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Brescia	Lonato	S	—	1
Cremona	Soncino	S	1	—
Id.	Sospiro	S	1	—
Milano	Cassina dei Pecchi	S	—	1
Modena	Modena	S	1	—
Padova	Megliadino S. Fidenzio	S	—	1
Parma	Montechiarugolo	S	—	1
Pavia	Albaneso	S	—	1
Teramo	Castelli	S	—	1
			7	8
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Senigallia	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	3	2
Catanzaro	Arena	S	1	—
Id.	Cirà	S	1	—
Id.	Monterosso	S	1	—
Milano	Senna Lodigiano	S	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	1	—
Nuoro	Nurri	S	—	4
Piacenza	Carpaneto	S	1	1
Reggio Emilia	Scandiano	S	—	1
Roma	Castelmadama	S	—	6
Id.	Mandela	S	—	5
Id.	Velletri	S	1	—
Salerno	Capaccio	S	1	1
Id.	Salerno	S	1	—
Sassari	Benetutti	S	—	1
Torino	Torino	S	3	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Isola Vicentina	S	—	1
			14	27
	Farcino criptococcico			
Catanzaro	Vibo Valentia	E	1	—
Fiume	Fiume	E	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	E	—	1
Lecce	Gallipoli	E	1	—
Napoli	Giugliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Napoli	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Trentola	E	1	—
Reggio Calabria	Reggo Calabria	E	1	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	2	1
Id.	Salaparuta	E	4	—
			24	11
	Rabbia			
Bari	Barletta	Can	—	1
Foggia	Orta Nova	Can	1	—
Messina	Messina	Can	—	1
Napoli	Napoli	Gat	—	16
Id.	Terzigno	Gat	—	1
Reggio Calabria	Siderno	Gat	—	1
Salerno	Torchiara	Gat	1	—
			2	20
	Rogna			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	—
Cosenza	Cariati	O	1	—
Id.	Rossano	O	4	—
Cremona	Cremona	E	1	—
Firenze	Rufina	O	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	O	3	—
Grosseto	Pitigliano	O	1	—
Id.	Roccastrada	O	1	—
Littoria	Pontinia	O	1	—
Palermo	Palermo	E	—	3
Roma	Segni	O	—	1
Id.	Trevignano	O	—	1
Trieste	Crenovizza	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Lubriano	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			23	6
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Siracusa	Augusta	O	1	—
			1	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	1
Cremona	Cremona	B	1	—
Ferarra	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Modena	Prignano	B	—	2
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	7	—
Reggio nell'Emili	Casalgrande	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico			
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Rovigo	Contarina	B	1	—
Terni	Amelia	B	1	—
Udine	S. Giorgio di Nogaro	B	—	1
Id.	Torviscosa	B	—	1
			15	10
	Tubercolosi bovina			
Belluno	Cibiana	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	4
			—	5
	Diarrea dei vitelli			
Rovigo	Contarina	B	1	—
Id.	Gavello	B	1	2
Id.	Villanova Marchesana	B	1	—
			3	2
	Setticemia emorragica dei bovini.			
Sassari	Borro	B	—	1
Id.	Ozieri	B	3	—
Id.	Villanova Monteleone	B	—	1
			3	2
	Colera dei polli			
Ancona	Senigallia	P	5	3
Ascoli Piceno	Montefortino	P	3	—
			8	3
	Peste aviaria			
Belluno	Cesio Maggiore	P	—	1
Id.	Pedavena	P	—	1
Firenze	Firenze	P	1	1
Fiume	Fiume	P	—	2
Grosseto	Grosseto	P	2	—
Rovigo	Adria	P	1	—
Id.	Bergantino	P	91	—
			95	5
	Laringo-tracheite infettiva dei polli.			
Ancona	Senigallia	P	1	2
Aosta	Vestignè	P	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Montefiore	P	—	1
Id.	Venarotta	P	—	1
Belluno	Agordo	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli			
Belluno	Belluno	P	—	1
Palermo	Corleone	P	—	1
Pesaro Urbino	Fano	P	—	4
Id.	Piandimeleto	P	—	2
Potenza	Marsicovetere	P	—	6
Id.	Tramutola	P	—	5
Id.	Viggiano	P	—	10
Terni	Amelia	P	1	—
Trapani	Salemi	P	—	4
Id.	Partanna	P	4	—
Id.	Poggioreale	P	2	—
Trento	Trento	P	1	—
Treviso	Fontanelle	P	2	—
Id.	Montebelluna	P	5	—
Udine	Tarvisio	P	1	—
			18	39

RIEPILOGO

dal 1° al 15 febbraio 1942-XX - N. 3

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	12	17	20
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	45	232	558
4	Malrossino dei suini	11	13	15
5	Peste e setticemia dei suini	13	18	37
6	Farcino criptococcico	8	15	35
7	Rabbia	6	7	22
8	Rogna	11	18	29
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	1	1
10	Aborto epizootico	11	20	25
11	Tubercolosi bovina	1	3	5
12	Setticemia emorragica dei bovini	1	3	5
13	Colera dei polli	2	2	11
14	Peste aviaria	5	7	100
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	21	57

B, Bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1200)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.